

Associazione Temporanea di Scopo

Comunità Energetica del Pinerolese

Le parti stipulanti richiamano:

- la normativa dell’Unione Europea, la normativa nazionale e la normativa regionale che promuovono l’adozione di misure volte alla “*Green Economy*” nonché, nello specifico, la costituzione delle cosiddette “*Comunità Energetiche*” e che sono già entrate in vigore le seguenti disposizioni in materia:
 - l’art. 71 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali);
 - gli articoli 3 e 6 dello Statuto della Regione Piemonte (principio di sussidiarietà e tutela del patrimonio naturale);
 - la L.R. Piemonte 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche);
 - la D.G.R. della Regione Piemonte 8 marzo 2019, n. 18-8520 (Disposizioni attuative);
 - la D.D. della Regione Piemonte 8 ottobre 2019, n. 547 (Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse);
 - la D.D. della Regione Piemonte 12 marzo 2020, n. 97 (Approvazione della graduatoria);
 - la L.R. Piemonte 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna), e particolarmente l’art. 30 (sostegno alla realizzazione sul territorio montano di green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche);
 - la Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 (Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), da recepire entro il 30 giugno 2021;
 - la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 (Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), da recepire entro il 31 dicembre 2020;
 - l’art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. milleproroghe);
 - la Deliberazione ARERA 4 agosto 2020 (318/2020/R/EEL);

- gli artt. 5 e 12 dello schema di legge di delegazione europea 2019 per il recepimento delle direttive europee;
 - il Decreto Direttoriale M.I.S.E. del 1° settembre 2020 (Contributi in favore dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Modalità attuative);
 - il Decreto M.I.S.E. del 16 settembre 2020 (Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili);
 - le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", emanate dal Gestore Servizi Energetici (GSE) il 20 dicembre 2020;
- i progetti di legge e di agevolazioni attualmente in discussione presso il Parlamento e la Commissione U.E., il Parlamento italiano e il Consiglio della Regione Piemonte.

QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI SOTTOSCRITTE:

- COMUNE DI SCALENGHE, con sede in Scalenghe (TO), Via Via Umberto I°, 1, Codice Fiscale 85003410017 Partita I.V.A. 02920980014, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Alfio Borletto, nato a (*omissis*) il (*omissis*);
- COMUNE DI VIGONE con sede in Vigone (TO), Piazza Palazzo Civico, 18, Codice Fiscale 85003470011, Partita I.V.A. 04004340016, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Fabio Cerato – Vice-Sindaco, nato a (*omissis*) il (*omissis*);
- COMUNE DI CANTALUPA con sede in Cantalupa (TO), Via Chiesa, 43, Codice Fiscale 01689900015 Partita I.V.A. 01689900015, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giustino Bello, nato a (*omissis*), il (*omissis*);
- COMUNE DI ROLETTO con sede in Roletto (TO), Via Costa, 1, Codice Fiscale 01689990016, Partita I.V.A. 01689990016, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Cristiana Storello, nata a (*omissis*) il (*omissis*);
- COMUNE DI FROSSASCO con sede in Frossasco (TO), Via De' Vitis, 12, Codice Fiscale 85003110013 Partita I.V.A. 07345850015, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Federico Comba, nato a (*omissis*) il (*omissis*);
- COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA con sede in San Pietro Val Lemina (TO), Piazza

Resistenza, 11, Codice Fiscale 85002770015, Partita I.V.A. 02909290013, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Anna Balangero, nata a (*omissis*) il (*omissis*);

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Viene costituita in data ... una Associazione Temporanea di Scopo denominata “*Comunità Energetica del Pinerolese*”, siglata in C.E.P., (d’ora innanzi per brevità “Comunità Energetica Pinerolese”), che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta che non persegue scopi di lucro, ed è regolata dalle norme del Codice civile e delle leggi speciali alla stessa relativa, per quanto non specificamente regolato dai seguenti patti.

Art. 2 – SEDE

La Comunità Energetica Pinerolese ha la sua sede legale presso il Comune di Scalenghe in Scalenghe (TO), Via Via Umberto I°, 1.

Art. 3 – DURATA

La durata della Comunità Energetica Pinerolese è fissata in 5 (cinque) anni a far data dalla costituzione e può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei Soci al fine di completare eventuali adempimenti connessi con la realizzazione del proprio scopo indicato nell’art. 4.

Art. 4 – SCOPO

La Comunità Energetica Pinerolese ha, senza fini di lucro, lo scopo di studiare e promuovere l’efficientamento energetico nel territorio del Pinerolese e valli collegate (d’ora innanzi denominato “del Pinerolese e sue valli” inteso come area vasta dei comuni facenti parte del Consorzio ACEA e comuni limitrofi) attraverso la riduzione dei consumi, l’aumento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’aumento della quota di autoconsumo dell’energia. Più in generale, la Comunità Energetica Pinerolese si pone lo scopo sperimentale di promuovere la *Green Economy* sul territorio Pinerolese e le sue valli attraverso la creazione di una rete di Comuni e Unione di Comuni, italiani e europei, e comunità energetiche che elabori progetti di sviluppo tecnologico dell’energia pulita, cercando di massimizzare l’approccio al concetto di “energia distribuita”.

Lo scopo viene realizzato attraverso lo sviluppo di un approccio integrato e di una strategia di intervento articolata in differenti assi prioritari che si sostanzia nella creazione di specifici progetti:

- **Asse 1 - Energia e sostenibilità ambientale nel territorio interessato**

Volto allo studio di interventi di riqualificazione energetica e alle indagini per lo sviluppo sostenibile locale sulla base di un potenziamento delle reti di distribuzione dell'energia e sulla distribuzione di energia nel quadro dell'interesse generale espresso da categorie di utenti collocati nei territori interessati. Tali studi dovranno essere svolti in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e locale ponendo attenzione all'utilizzo ecocompatibile delle risorse energetiche.

- **Asse 2 – Attività di aggregazione**

Volto a favorire l'aggregazione di soggetti pubblici/privati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale già in vigore o di prossima emanazione, sui temi delle comunità energetiche e dell'energia sostenibile.

- **Asse 3 – Attività di informazione e consulenza**

Volto alla prestazione di informazione e consulenza a soggetti pubblici e privati in materia di regolamentazioni, incentivi e finanziamenti fruibili dal consumatore locale di energia.

- **Asse 4 – Attività di promozione, divulgazione, formazione e supporto tecnico-amministrativo**

Volto alla promozione delle attività delle Comunità Energetiche operanti sul territorio del Pinerolese e sue valli e alla diffusione dei temi della *Green Economy* su questa zona mediante un'opera di divulgazione attraverso i *media*, la didattica e la convegnistica nonché mediante un'attività di supporto tecnico-amministrativo nella istituzione e mantenimento di nuove Comunità Energetiche locali.

- **Asse 5 – Attività di partecipazione a bandi dell'Unione Europea, nazionali, e della Regione Piemonte e soggetti privati**

Volto alla predisposizione e presentazione di progetti da finanziare a opera di soggetti pubblici e privati rientranti nello scopo indicato al comma 1 o comunque facenti parte delle linee di azione indicate nel comma 2 del presente articolo.

La Comunità Energetica Pinerolese cura altresì il coordinamento e la realizzazione di ogni altra iniziativa, anche in collaborazione con soggetti appartenenti ad altri Paesi dell'Unione Europea, purché coerente con le finalità previste dallo scopo relativamente all'area interessata.

I rapporti fra la Comunità Energetica Pinerolese, da un lato, e i singoli Associati e/o Fondatori, dall'altro, sono regolati – quando richiesto dalla realizzazione di singoli progetti – da apposite convenzioni che disciplineranno oggetto, tempi, modalità nonché gli aspetti economici di volta in volta richiesti dalle specifiche dell'accordo.

Per il raggiungimento dello scopo, la Comunità Energetica Pinerolese si avvale di una struttura che si occupa del coordinamento amministrativo e tecnico dei singoli progetti, collaborando con tutti gli uffici ed i servizi amministrativi dei membri Associati di volta in volta interessati.

La Comunità Energetica Pinerolese promuove nel quadro del proprio scopo la collaborazione degli attori economici pubblici e/o privati, delle imprese, delle parti sociali interessate che potranno partecipare all'attività della Comunità Energetica Pinerolese, quali Associati o partecipanti al Forum degli Sponsor, i quali contribuiranno con la quota associativa o altro eventuale contributo che verrà loro richiesta.

I membri Fondatori costituiscono il primo Comitato di Direzione con il compito di fornire le linee guida sui progetti e sulle attività che verranno elaborate e realizzate. Il Comitato di Direzione ha il compito di perseguire le linee di azione indicate nell'art. 4.

Il Comitato di Direzione si avvale dell'attività consultiva del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Ufficio di Coordinamento incaricati dal Comitato stesso. Il Comitato di Direzione affida gli incarichi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli Associati che aderiranno successivamente alla costituzione della Comunità Energetica Pinerolese riceveranno dal Comitato di Direzione tutte le informazioni di natura tecnica e contabile sulla realizzazione dello scopo della Comunità Energetica Pinerolese.

L'attribuzione alla Comunità Energetica Pinerolese di risorse da parte degli Sponsor è oggetto di specifiche convenzioni.

Per il raggiungimento dello scopo la Comunità Energetica potrà svolgere ogni attività giuridica e contrattuale compatibile con la sua tipologia associativa.

Art. 5 – FONDO

Il patrimonio della Comunità Energetica Pinerolese è costituito:

- da eventuali conferimenti dei Fondatori;
- dai beni mobili e immobili messi a disposizione dai Fondatori e utilizzati per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4 attraverso apposite convenzioni;
- da lasciti e donazioni di soggetti pubblici e/o privati.

Sono fonti di finanziamento della Comunità Energetica Pinerolese:

- le quote associative;
- i finanziamenti già erogati o ancora da erogare da parte della Regione Piemonte.
- altri finanziamenti che potranno venire erogati da parte dell'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati;
- ogni altro contributo od entrata in genere;
- eventuali corrispettivi per prestazioni rese.

Art. 6 – ORGANI

Sono organi della Comunità Energetica Pinerolese:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Comitato di Direzione;
- c) il Presidente;
- d) l'Ufficio di Coordinamento;
- e) il Comitato Tecnico Scientifico;
- f) il Forum degli Sponsor.

Art. 7 – ESERCIZIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci.

L'Assemblea degli Associati è costituita dai Fondatori e dagli Associati che aderiranno successivamente alla costituzione della Comunità Energetica Pinerolese; essa, sulla base delle informazioni che riceverà dal Comitato di Direzione anche in collaborazione con il Forum degli Sponsor, può formulare pareri e proposte al Comitato stesso.

L'Assemblea ha il compito di approvare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali che verranno poi realizzate ed implementate dal Comitato di Direzione; ad essa prendono parte tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Nella prima Assemblea indetta dal Comune Capofila entro 30 giorni dalla costituzione dell'associazione stessa vengono eletti il

Presidente dell'Associazione e il Segretario dell'Assemblea. Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Comunità Energetica assistito dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza: approva il bilancio consuntivo, nomina i membri aggiuntivi del Comitato di Direzione nel limite previsto dall'articolo 10 successivo, delibera sul programma di attività in generale (Documento Strategico richiesto dalla normativa regionale), su eventuali proposte del Comitato di Direzione o dei soci e sulla proroga dell'Associazione stessa.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di giugno dell'anno successivo all'anno di competenza.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione Temporanea di Scopo previa deliberazione del Comitato di Direzione che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata. Le deliberazioni assembleari, come anche i bilanci, devono essere rese pubbliche.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta del Comitato di Direzione o di almeno un terzo dei soci.

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Direzione, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno tre giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'ATS sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Sia nelle votazioni dell'Assemblea ordinaria che in quelle dell'Assemblea straordinaria ogni Comune socio dell'Associazione Temporanea di Scopo, tramite il proprio rappresentante politico formalmente incaricato dal Consiglio Comunale, può esercitare il proprio diritto di veto sulle decisioni dell'Assemblea stessa nel caso si ravvedano decisioni non in linea con gli assi prioritari dell'ATS enunciati nell'Articolo 4 o si rilevino decisioni non in linea con la propria volontà politica.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e

dal Segretario.

Art. 9 – PRIMO COMITATO DI DIREZIONE

Il PRIMO Comitato di Direzione è composto da 6 membri: COMUNI DI SCALENGHE, COMUNE DI VIGONE, COMUNE DI ROLETTO, COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA, COMUNE DI CANTALUPA e COMUNE DI FROSSASCO che stipulano l'Atto Costitutivo e il presente Statuto.

Il Comitato di Direzione, in generale, provvede all'ammissione e all'esclusione degli Associati, i quali sono scelti unicamente tra enti aventi natura pubblicistica, all'ammissione degli eventuali membri del Forum degli Sponsor. Esso deve indicare le linee guida per la realizzazione dello scopo e, in particolare, degli Assi di attività indicati nell'art. 4, comma 2. Ogni Comune è socio. Ogni Comune nel momento in cui entra in Assemblea dei soci dichiara un suo rappresentante politico (sindaco, consigliere, assessore) che è stato formalmente incaricato dal proprio Consiglio Comunale.

I rappresentanti dei comuni soci (componenti dell'Assemblea dei soci), eleggono il Comitato di Direzione esprimendo un voto a testa. Il Comitato di Direzione può essere formato solo dai rappresentanti in carica dei comuni soci, come anche specificato in seguito.

I rappresentanti dei comuni nell'Assemblea dei soci possono essere anche componenti del Comitato di Direzione.

Art. 10 – COMITATO DI DIREZIONE

Il Comitato di Direzione è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 10 membri che durano in carica, salvo revoca o dimissioni, per l'intera durata del Comunità Energetica Pinerolese.

Ogni membro del Comitato può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento dall'ente che lo ha nominato.

Le cariche sono gratuite.

Tutte le cariche sono espressioni della rappresentatività territoriale e comunitaria degli enti designanti, e come tali sono compatibili con ogni altro incarico assunto in seno agli enti designanti medesimi.

Art. 11 – COMPETENZE DEL COMITATO DI DIREZIONE

Il Comitato di Direzione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Comunità Energetica Pinerolese e in particolare:

- approva e realizza i singoli programmi di attività per il raggiungimento dello scopo e, in particolare, adotta il Documento Strategico richiesti dalla normativa regionale approvato dall'assemblea dei soci;
- stabilisce le quote associative annuali;
- affida l'incarico al Responsabile Tecnico e al Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento nel rispetto della normativa vigente in materia;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- provvede all'eventuale assunzione del personale, determinandone qualifiche e trattamento economico;
- affida gli incarichi e/o stipula le convenzioni necessarie con i singoli membri Fondatori o con gli Associati o con soggetti terzi alla realizzazione dei singoli progetti elaborati nel contesto degli Assi di cui all'art. 4 con i soggetti interessati nel rispetto della normativa vigente in materia;
- accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti e le alienazioni dei beni nel limite della gestione ordinaria. Le scelte relative alla gestione straordinaria sono di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- provvede a qualsiasi altro atto necessario o utile al raggiungimento dello scopo della Comunità Energetica Pinerolese indicato nell'art. 4.

Art. 12 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI DIREZIONE

Il Comitato di Direzione è convocato e presieduto dal Presidente quando questi lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l'anno.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Direzione occorre la presenza della maggioranza dei membri nominati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare dal verbale delle riunioni del Comitato di Direzione redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato di Direzione, che viene individuato tra i membri dallo stesso durante la prima seduta, rappresenta la Comunità Energetica Pinerolese sia nei confronti dei terzi che in giudizio e dura in carica per l'intero periodo dei 5 anni.

Il Presidente ha il potere di firmare - su delega del Comitato di Direzione – le convenzioni con i Soci Fondatori, gli Associati e i soggetti terzi, eseguire tutte le operazioni bancarie della Comunità Energetica Pinerolese e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche richieste dalla Regione Piemonte e/o da altra autorità e/o finanziatore per l'erogazione di finanziamenti.

Art. 14 – UFFICIO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di Direzione affida l'incarico di Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento secondo la normativa vigente in materia. Esso è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività contabili-amministrative della Comunità Energetica Pinerolese. Esso ha i seguenti compiti:

- coordinamento amministrativo dei singoli progetti;
- gestione amministrativa e tenuta dei libri sociali della Comunità Energetica Pinerolese;
- redazione come segretario dei verbali delle riunioni del Comitato di Direzione;
- predisposizione di piani di attività, del bilancio preventivo e del conto consuntivo che vengono discussi e approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato di Direzione affida l'incarico al Responsabile Tecnico dell'Ufficio di Coordinamento secondo la normativa vigente in materia. Esso è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività tecniche della Comunità Energetica Pinerolese.

Egli ha i seguenti compiti:

- coordinamento tecnico dei singoli progetti;
- coordinamento della struttura tecnica, del personale tecnico eventualmente messo a disposizione della Comunità Energetica Pinerolese dai membri Fondatori nonché dei professionisti esterni di cui la Comunità Energetica Pinerolese si avvale per lo svolgimento della propria attività, anche al fine di redigere il Piano Strategico della Comunità Energetica Pinerolese;

- coordinamento dei gruppi di lavoro tematici con funzioni progettuali e gestionali che hanno stipulato convenzioni con la Comunità Energetica Pinerolese.

Art. 15 – FORUM DEGLI SPONSOR

Il Forum degli Sponsor è eventualmente composto da rappresentanti di associazioni, enti, società e altri organismi del mondo economico, culturale, sociale e del volontariato che contribuiscono economicamente in varia misura e forma alla promozione e sponsorizzazione della Comunità Energetica Pinerolese, secondo i criteri di partecipazione che verranno stabiliti dal Comitato di Direzione.

Il Forum degli Sponsor viene periodicamente informato sull'attività della Comunità Energetica Pinerolese ed esprime proposte e suggerimenti per lo svolgimento delle attività per le quali la Comunità Energetica Pinerolese renderà disponibili i servizi di segreteria.

Art. 16 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti nominati dal Comitato di Direzione.

Il Comitato Scientifico, su richiesta del Comitato di Direzione, ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive la Comunità Energetica Pinerolese nelle attività di progettazione, nonché nella verifica della coerenza dei suoi Assi di attività con le finalità stabilite dallo Statuto e dal suo scopo indicato nell'art. 4, nonché dai relativi progetti, coadiuvando il Comitato di Direzione nella valutazione dell'efficacia degli interventi proposti o svolti.

Il Comitato Scientifico esprime pareri sulle linee strategiche della Comunità Energetica Pinerolese e ha facoltà di proporre progetti e formulare suggerimenti.

Art. 17 – SCIoglimento

In ogni caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, della Comunità Energetica Pinerolese, il patrimonio residuo è devoluto ad enti che perseguono finalità analoghe senza scopo di lucro, nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 18 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Ciascun membro, Fondatore o Associato ha la facoltà di recedere unilateralmente e liberamente dalla Comunità Energetica Pinerolese a mezzo di comunicazione PEC o a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Comitato di Direzione con un preavviso scritto di almeno un mese, e fermo restando che il recesso non avrà comunque effetto fino al momento in cui siano effettivamente terminate tutte le attività in corso di svolgimento e gli impegni presi, a carico del membro recedente, alla data del ricevimento della suddetta comunicazione. Il Presidente del Comitato di Direzione si farà carico di inoltrare via e-mail l'avviso di recesso a tutti gli Associati.

Resta inteso che la parte che recede è tenuta al saldo degli eventuali importi dovuti alla Comunità Energetica Pinerolese, fino alla quota spettante per l'annualità in corso al momento dell'effettivo recesso.

Il Comitato di Direzione potrà votare con la maggioranza dei propri membri l'esclusione di un Associato e/o di uno Sponsor qualora il comportamento di quest'ultimo si trovi in contrasto con lo scopo della Comunità Energetica Pinerolese. L'esclusione verrà comunicata tramite PEC all'interessato con effetto immediato.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia derivante o comunque connessa con il presente Statuto potrà essere preliminarmente sottoposta a un tentativo di composizione amichevole da condursi secondo il regolamento di un organismo di conciliazione iscritto presso l'elenco del Ministero della Giustizia.

In caso di mancato accordo conciliativo entro tre mesi dall'inizio della mediazione di cui all'articolo precedente, la controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.